



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 10/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea
Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37944** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX, nato a **XX** il **XX**, C.F. **XX**, e residente in **XX**, alla via **XX**, rappresentato
e difeso dall'avv. Salvatore Falconieri, unitamente al quale è elettivamente
domiciliato in Bari alla via Vito Nicola De Nicolò, n. 1 (Studio Avv. Teresa
Sacco);

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in
Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 20 gennaio 2026, con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Falconieri per il ricorrente e l'avv. De
Leonardis per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 11 luglio 2025, **XX**, come sopra generalizzato,
Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, riferisce:

	- di aver presentato in data 10.09.2014 domanda di riconoscimento della	
	dependenza da causa di servizio dell'infermità "1) <i>Spondiloartrosi discopatica</i>	
	<i>del rachide cervicale con segni clinici/emografici di sofferenza neurogena</i> ",	
	2) <i>spondiloartrosi discopatica del rachide lombare con segni</i>	
	<i>clinici/emografici di sofferenza neurogena</i> ";	
	- che con verbale modello BL/B n. XX del XX la C.M.O. di Taranto	
	giudicava le suddette infermità ascrivibili, singolarmente, alla 8^ Categoria	
	della Tabella A, annessa al D.P.R. 30.12.1981 n. 834 e per cumulo alla 7^	
	Categoria;	
	- che con parere n. XX del XX il Comitato di Verifica per le cause di	
	servizio giudicava le infermità in parola dipendenti da causa di servizio;	
	- che con verbale modello BL/G n. XX del XX la C.M.O. di Taranto	
	riconosceva ai fini di pensione privilegiata le infermità ascrivibili,	
	singolarmente, alla 8^ Categoria a vita della Tabella A, annessa al D.P.R.	
	30.12.1981 n. 834 e per cumulo alla 7^ Categoria a vita;	
	- che con nota prot. XX del XX l'I.N.P.S. inviava il Mod. S.M. 5007,	
	con cui trasmetteva l'atto n. XX , con il quale si conferiva la pensione diretta	
	di inabilità ai sensi art. 2 comma 12 L. 335/95, liquidata con il sistema misto;	
	- che con decreto n. XX del XX , la Guardia di Finanza concedeva l'equo	
	indennizzo per le sopra citate infermità;	
	- di aver presentato in data 23.05.2023 all'INPS domanda di pensione di	
	inabilità di privilegio gestione pubblica per le citate patologie;	
	- che con nota prot. n. XX del XX ad oggetto "pensione diretta di	
	privilegio del 23/05/2023 (...)" l'I.N.P.S. rigettava la domanda in quanto	
	"...risulta già titolare della pensione/assegno categoria 214 – Pensione di	
	2	

	<i>invalidità e di inabilità art. 2 C. 12 L. 335 (CTPS) n. XX che esclude il diritto</i>	
	<i>al trattamento pensionistico richiesto”.</i>	
	Ciò posto, il ricorrente nel ritenere illegittimo il diniego, in quanto la pensione	
	di inabilità è stata riconosciuta per altre infermità, ha chiesto il riconoscimento	
	del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata da cumularsi con	
	quella in godimento.	
	Si è costituito l’I.N.P.S., evidenziando l’infondatezza della pretesa, sul	
	presupposto che la pensione di inabilità in godimento risulta più favorevole	
	rispetto a quanto sarebbe stato attribuito in caso di accoglimento della	
	domanda di pensione privilegiata.	
	Inoltre, l’Ente previdenziale ha invocato l’applicazione del principio della	
	incumulabilità dei due trattamenti pensionistici.	
	All’udienza del 20 gennaio 2026, il difensore del ricorrente ha insistito per	
	l’accoglimento del ricorso, mentre il legale dell’I.N.P.S. ne ha chiesto il	
	rigetto.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	È controversa tra le parti la questione inerente alla possibilità di cumulare due	
	trattamenti pensionistici.	
	In particolare, a parere del ricorrente, nessuna norma giuridica impedirebbe	
	tale cumulo nella ipotesi, quale quella di specie, in cui i due trattamenti	
	pensionistici, quello di inabilità e quello privilegiato, sarebbero da ricondurre	
	a diverse patologie.	
	L’assunto del ricorrente non è fondato.	
	3	

	E infatti, come correttamente osservato dalla difesa dell'I.N.P.S., vengono in	
	rilievo le disposizioni di cui all'art. 6, comma I, del TU 1092/1973, secondo	
	cui <i>“Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza</i>	
	<i>secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base</i>	
	<i>all'ordinamento prescelto dall'interessato”</i> , all'art. 39 del medesimo TU,	
	secondo cui <i>“Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in</i>	
	<i>base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola</i>	
	<i>volta secondo la normativa più favorevole”</i> .	
	In buona sostanza, le predette disposizioni costituiscono espressioni del più	
	generale principio, in virtù del quale sussiste il divieto di duplicazione del	
	medesimo periodo temporale ai fini della liquidazione di due diversi	
	trattamenti pensionistici.	
	Nel caso di specie, la pensione di inabilità in godimento del ricorrente ex art.	
	2, comma 12, della legge 335/95 è stata calcolata secondo il regime previsto	
	per il trattamento di quiescenza al compimento dell'età pensionabile, ivi	
	compreso un accredito figurativo degli anni mancanti per il raggiungimento	
	dell'anzianità contributiva massima, entro il limite dei 40 anni.	
	È evidente che la pensione privilegiata di cui si chiede il riconoscimento in	
	cumulo dovrebbe calcolarsi prendendo a riferimento il medesimo periodo	
	contributivo già utilizzato per la liquidazione della pensione in godimento.	
	Va peraltro evidenziato che, al momento della cessazione dal servizio (giugno	
	2022), risultavano integrati i requisiti per il conseguimento della P.P.O. con	
	riferimento ad altra infermità, tenuto conto che il parere favorevole del	
	Comitato di Verifica per le Pensioni privilegiate risaliva al 2017.	
	Il ricorrente, tuttavia, ha optato, sussistendone i presupposti, per il più	
	4	

	favorevole trattamento pensionistico di inabilità ex art. 2, comma 12, legge	
	335/1995.	
	Il ricorso va dunque rigettato.	
	Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37944, lo respinge.	
	Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'I.N.P.S.,	
	liquidate nell'importo complessivo di € 300,00 (trecento/00).	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 20 gennaio 2026.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 21.01.2026	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 21.01.2026	Andrea Costa
	5	

